



## COMUNICATO STAMPA n. 75/26

Lussemburgo, 21 maggio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-717/24 | Sociálna poisťovňa (Pensione di vecchiaia di un minatore delle miniere sotterranee)

### **Pensione di vecchiaia: gli Stati membri devono tenere conto, nel calcolo della pensione, dei vantaggi specifici connessi all'esercizio di determinate attività in altri Stati membri**

Un cittadino slovacco ha svolto, dal 1° luglio 1976 al 31 agosto 1995, l'attività di minatore in una miniera sotterranea situata a Karviná, nel territorio dell'attuale Repubblica Ceca, prima di svolgere diversi lavori nella Repubblica Ceca e in Slovacchia.

La normativa cecoslovacca classificava i lavori in base alla loro gravosità. I minatori rientravano nella categoria I, che dava diritto a una pensione anticipata a partire dai 55 anni, a condizione di aver lavorato per venticinque anni, di cui quindici nel sottosuolo in una miniera profonda. Una riforma adottata nel 1992 ha soppresso tale sistema di classificazione a partire dal 31 dicembre 1992, pur mantenendo i diritti acquisiti fino al 2016. A seguito dello scioglimento della Repubblica federale cecoslovacca il 31 dicembre 1992, la Repubblica Ceca ha applicato immediatamente tale soppressione, mentre la Slovacchia ne ha differito gli effetti fino al 1999.

Nel 2013 l'interessato, all'epoca 55enne, ha presentato domanda in Slovacchia per la concessione della pensione. La sua domanda è stata respinta in quanto non soddisfaceva il requisito di aver lavorato come minatore di miniere sotterranee per quindici anni. Infatti, le autorità slovacche hanno ritenuto che i periodi di attività svolti sul territorio dell'attuale Repubblica Ceca potessero essere presi in considerazione solo se rientranti ancora nella categoria I ai sensi della normativa ceca. Ebbene, alla data del 31 dicembre 1992, che segna la soppressione di tale classificazione nella Repubblica Ceca, egli non aveva ancora raggiunto i quindici anni di attività in tale categoria.

Ne è scaturita una controversia sulla questione se l'amministrazione slovacca fosse tenuta a prendere in considerazione, ai fini del calcolo di tale durata di quindici anni, il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 agosto 1995, durante il quale l'interessato aveva continuato a lavorare come minatore di miniere sotterranee nella Repubblica Ceca.

La Corte suprema amministrativa slovacca ha interpellato la Corte di giustizia sull'interpretazione del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>1</sup>, e più precisamente su una **norma relativa alla totalizzazione dei periodi di attività maturati in diversi Stati membri per il calcolo della pensione di vecchiaia**. Tale norma mira a garantire che le persone che hanno svolto un'attività che dà loro diritto a prestazioni specifiche non perdano il beneficio di tali prestazioni per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione proseguendo tale attività in un altro Stato membro.

La Corte constata che **tale norma si applica ogniqualvolta siano previste norme di liquidazione della pensione di vecchiaia specifiche per determinate occupazioni o attività nello Stato membro competente per la concessione della prestazione. Ciò vale anche in assenza di un regime previdenziale speciale formalmente distinto dal regime generale.**

**Per quanto riguarda il caso di specie**, la Corte rileva che la normativa slovacca prevedeva, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 agosto 1995, norme in materia di pensioni di vecchiaia specifiche per l'attività di minatore di

miniere sotterranee. Poiché i periodi maturati dall'interessato nella Repubblica Ceca lo sono stati nell'ambito di tale attività, risulta pertanto, fatte salve le verifiche che spettano alla Corte suprema amministrativa slovacca, che tali periodi devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione di vecchiaia in Slovacchia.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> [Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera). Per quanto riguarda l'applicabilità del presente regolamento al caso di specie, la Corte ricorda che il regolamento dispone che, ai fini della determinazione dei diritti a prestazioni, debba essere preso in considerazione qualsiasi periodo di assicurazione, occupazione, attività lavorativa autonoma o residenza maturato prima della data di applicazione del regolamento nel territorio dello Stato membro interessato. Di conseguenza, la circostanza che i periodi di contribuzione di cui trattasi nel caso di specie siano anteriori all'entrata in vigore del regolamento nonché all'adesione all'Unione europea degli Stati membri interessati, nella fattispecie la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca, non osta all'applicazione di tale regolamento a un caso come quello in esame.